COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 212 def.

Bruxelles, 17 maggio 1993

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa agli interventi della Banca europea per gli investimenti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania e Albania)

(presentate dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

SOMMARIO

A. Impegni della Comunità nei paesi dell'Europa centrale ed orientale: decisioni concernenti la BEI

B. Attività della BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale

C. Impatto delle attività della BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale

D. Ostacoli incontrati e vie per superarli

E. Cooperazione con altri enti internazionali

F. Il nuovo programma

G. Conclusione

A. IMPEGNI DELLA COMUNITÀ NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE: DECISIONI CONCERNENTI LA BEI

1. A partire dal Vertice dell'Arche (luglio 1989) la Commissione si è assunta il compito di coordinare l'assistenza finanziaria del G-24 ed ha concluso in momenti successivi, a partire dal 1991, una serie di accordi bilaterali con i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Detti accordi ricomprendono vari tipi di azioni: aiuti diretti, assistenza tecnica, prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti e prestiti della BEI garantiti dalla Comunità. Per quanto riguarda questi ultimi, va rilevato che i paesi interessati hanno espressamente chiesto prestiti di questo tipo al momento di concludere gli accordi.

2. Nell'ottobre del 1989 il Consiglio ha invitato la Banca, che ha accettato, a concedere prestiti alla Polonia e all'Ungheria. Il 12 febbraio 1990 (1) il Consiglio ha deciso di coprire con una garanzia a carico del bilancio comunitario prestiti per un importo non superiore a 1 Mrd di ECU per un periodo di tre anni.

3. Il 14 maggio 1991 il Consiglio ha invitato la Banca a concedere prestiti analoghi alla Repubblica federativa ceca e slovacca, alla Bulgaria e alla Romania (2). La decisione del Consiglio fissava un massimale di 700 Mio di ECU per un periodo di due anni.

   Le due decisioni di cui sopra sono prossime a scadere.

4. I ministri del G-24, nella riunione tenutasi l'11 novembre 1991, hanno confermato l'estensione dell'assistenza economica all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania. Di conseguenza il Consiglio Ecofin ha adottato il 15 febbraio 1993 una decisione che accorda una garanzia comunitaria sui prestiti della BEI a tali paesi fino ad un importo di 200 Mio di ECU.

5. Alla conferenza di Tirana del 22-23 luglio 1992 la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a mobilitare tutti i mezzi a loro disposizione per aiutare l'economia dell'Albania, il paese europeo di gran lunga più povero. La Commissione ha quindi proposto al Consiglio di invitare la BEI a preparare un programma di prestiti per un totale di 50 Mio di ECU, corredati di una garanzia a carico del bilancio comunitario e di abbuoni d'interessi, a favore di detto paese.

---

(1) Decisione 90/62/CEE del 12 febbraio 1990.
(2) Decisione 91/252/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991.

6. Nel dicembre del 1992 il Consiglio europeo di Edimburgo ha invitato il Consiglio e la BEI, di concerto con la Commissione, a considerare sollecitamente e con la massima apertura la possibilità di istituire nell'ambito della BEI un nuovo strumento temporaneo di prestito con una dotazione di 5 Mrd di ECU. Scopo di questo nuovo strumento, che rientra a sua volta nell'ambito dell'iniziativa a favore della crescita economica, dovrebbe essere un più celere finanziamento di progetti di infrastrutture nella Comunità, in particolare di quelli che si riconnettono alle reti transeuropee. Il nuovo strumento potrà intervenire anche a favore di progetti che riguardano i paesi dell'Europa centrale ed orientale, purché siano di comune interesse e sia assicurata l'interoperatività con le reti della Comunità.

B. ATTIVITÀ DELLA BEI NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE

7. Alla fine del 1992 la BEI ha concluso contratti di prestito nei due gruppi di paesi indicati nella tabella 1 (Polonia e Ungheria; ex Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria) per un **importo totale** di 820 milioni di ECU. I progetti in corso di valutazione formale e giunti ad una fase avanzata di preparazione ammontano a circa 700 milioni di ECU. Se si includono anche le operazioni di finanziamento il cui iter è ancora agli inizi (circa 500 milioni di ECU), si giunge ad una somma, per tutti i progetti previsti, di circa 2000 milioni di ECU, superiore cioè all'importo coperto da garanzia. Di conseguenza la Banca dispone di un margine discrezionale sufficiente per scegliere i progetti conformi agli obiettivi comunitari ed esaurire il massimale autorizzato (cfr. tabella 1, colonna 1).

   Per quanto riguarda il **profilo temporale** dei prestiti, se si considerano gli scarti tra i progetti firmati e quelli in fase di istruzione avanzata (tabella 1, righe 2 e 3) risulta che, logicamente, le prime fasi sono state lente; la Banca deve innanzitutto negoziare i contratti con nuovi partner finanziari e poi verificare la validità dei progetti presentati; una volta concluse queste fasi preliminari, il ritmo diventa più rapido.

Tabella 1. Acttività de la BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (al 29.12.1992; Mio ECU)

	Polonia	Ungheria	Rep. Ceca e Slovacca	Romania	Bulgaria	TOTALE
Numbero di operazioni	6	7	1	1	2	17
Contratti firmati	290	305	85	25	115	820
Operazioni in fase avanzata	105	100	303	113	73	694
TOTALE	**395**	**405**	**388**	**138**	188	1514
Garanzia	1000		700			1700

Fonte: BEI

8. La **distribuzione geografica** dei prestiti è indicata nella tabella 1. Se ne può desumere che i prestiti già firmati in Polonia e in Ungheria ammontano a circa due terzi del relativo massimale. Si può anche osservare che l'erogazione di prestiti da parte della BEI negli altri quattro paesi, benché iniziata più di recente, procede speditamente.

Il volume relativamente maggiore dei prestiti firmati in Polonia e in Ungheria rispecchia innanzitutto il fatto che le riforme economiche e, di conseguenza, la decisione di concedere prestiti BEI a questi due paesi sono venute un anno prima che negli altri paesi; la Banca ha quindi potuto avviare prima il suo programma di prestiti. D'altra parte le economie di questi due paesi sono ad uno stadio di sviluppo relativamente più avanzato e quindi meglio in grado di assorbire e gestire i prestiti della BEI.

La distribuzione dei prestiti firmati **tra i vari settori** (tabella 2) mostra che il gruppo di gran lunga più rilevante è costituito dai prestiti globali a favore delle PMI, seguiti dalle telecomunicazioni e dal settore dell'energia. Si tratta di settori in cui la BEI ha una lunga esperienza e che sono stati scelti di comune accordo come obiettivi prioritari.

Tabella 2. Ripartizione dei progetti firmati per settore (Mio ECU)

Settore	Polonia	Ungheria	Cecoslov.	Romania	Bulgaria	TOTALE
1. Trasporti (stradali e ferrov.)	20	50	-	-	-	70
2. Traffico aereo	50	20	-	-	-	70
3. Energia	50	50	-	25	45	170
4. Telecommunicazioni	70	80	-	-	70	220
5. Prestiti globali (PMI)	100	105	85	-	-	290
TOTALE	**290**	**305**	**85**	**25**	**115**	**820**

Fonte: BEI

C. IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BEI NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE

9. È ancora difficile valutare sotto il profilo quantitativo l'impatto delle attività della BEI, visto che la maggior parte dei progetti sostenuti dalla Banca sono ancora in corso. Inoltre i prestiti della BEI vanno visti come una parte dello sforzo d'insieme compiuto dalla Comunità per contribuire allo sviluppo economico dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (per una sintesi si veda la tabella 3) e quindi il loro impatto economico non può essere stimato separatamente.

Detto questo, si deve sottolineare che i prestiti della BEI coprono una quota del 38% del finanziamento dei progetti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (cfr. tabella 4). Questa cifra evidenzia il rilevante effetto di leva degli interventi della BEI sugli sforzi d'investimento dei paesi interessati.

È indubbio che i progetti di cui trattasi avranno un effetto estremamente positivo sulle economie dei paesi interessati: creazione diretta di nuovi posti di lavoro, in particolare grazie ai prestiti globali alle PMI, miglioramento del contesto degli investimenti ecc. Particolarmente utile a tal fine risulta il contributo dei prestiti della BEI al finanziamento di investimenti in infrastrutture di base (cfr. tabella 2), che sono indispensabili per lo sviluppo del settore privato.

Tabella 3. Assistenza comunitaria ai paesi dell'Europa centrale ed orientale (Mio ECU)

	1991	1992
Fondi di bilancio (PHARE)	759	1445
Prestiti per la bilancia dei pagamenti (firmati)	695	785
Prestiti BEI (firmati)	285	320
TOTALE	1739	2550

Inoltre le attività della Banca nei paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno anche importanti effetti indiretti. Le operazioni della Banca nella regione sono per gli investitori esteri un chiaro segnale dell'impegno politico della Comunità ad aiutare tali paesi a far fronte alle difficoltà del periodo di transizione. Questo impegno ispira fiducia e fa affluire nella regione investimenti esteri aggiuntivi.

D. OSTACOLI INCONTRATI E VIE PER SUPERARLI

10. La BEI ha incontrato nell'esecuzione dei suoi compiti una serie di **ostacoli**. Essi sono generalmente dovuti alle particolari circostanze in cui si trovano attualmente i paesi interessati e alle difficoltà che devono sormontare in questa fase transitoria. Tali ostacoli si possono ripartire in diverse categorie:

- ostacoli derivanti dalla situazione economica generale e dalle pesanti formalità burocratiche;

- ostacoli derivanti dalla mancanza di istituzioni e di risorse umane adeguate. Si tratta di un problema particolarmente grave per la selezione dei progetti, che si traduce nella scarsa capacità dei paesi interessati di preparare adeguatamente le proposte. Esso costringe inoltre la Banca a partecipare molto più da vicino alla preparazione di studi e ad altre attività preliminari agli investimenti stessi;

- ostacoli derivanti dalla mancanza di partner nazionali. Come si è spiegato prima, i prestiti della BEI coprono solo una parte del costo totale di un progetto; il resto deve essere finanziato da altri enti internazionali (in particolare la BERS e la BIRS) e dalle autorità statali e da enti regionali e locali del paese interessato, come pure da investitori privati. Tuttavia non è sempre facile reperire partner nazionali adeguati per completare il finanziamento di un progetto.

  Più specificamente, la carenza di intermediari finanziari capaci di ridistribuire i prestiti della BEI ha rappresentato un serio ostacolo alle attività della Banca a favore delle piccole e medie imprese. Questo spiega perché in alcuni paesi (Polonia, Ungheria ed ex Cecoslovacchia) la Banca ha dovuto erogare prestiti tramite la Banca centrale;

- ostacoli derivanti da limitazioni e vincoli di bilancio. I paesi interessati stanno attuando, con il sostegno del FMI, politiche di bilancio estremamente rigorose che limitano la loro possibilità di assumersi l'onere di investimenti che sono sì necessari, ma anche costosi.

11. Molto resta da fare per migliorare le strutture destinate ad accogliere i prestiti della BEI. A titolo di esempio si può citare l'esigenza che i paesi beneficiari prevedano nei loro bilanci margini sufficienti per le garanzie richieste per i prestiti stessi.

    Non c'è dubbio, tuttavia, che gli sforzi già realizzati da questi paesi, con il supporto degli aiuti comunitari tramite il programma Phare, abbiano già contribuito ad alleviare alcune delle difficoltà che la Banca ha incontrato.

    Più in generale, una sempre più stretta collaborazione con gli altri enti che operano nella regione renderà le azioni della Comunità nel loro insieme, e più in particolare quelle della BEI, più dinamiche ed efficienti.

CONDIZIONI DEI PRESTITI DELLA BEI NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE

In generale la BEI opera in questi paesi con le stesse modalità che applica per i suoi interventi nella Comunità. La Banca emette prestiti sul mercato ed eroga crediti consentendo al beneficiario, secondo le regole d'uso, le medesime condizioni ottenute dalla Banca. Si tratta sempre di prestiti a lungo termine a tasso d'interesse fisso, che beneficiano di un periodo di grazia variabile secondo le caratteristiche del progetto.

1. Monete: *I prestiti sono erogati in una o più monete, secondo le esigenze del cliente e le risorse della Banca. Le operazioni sono comunque espresse in ECU.*

2. Durata: *In funzione del tipo di progetto e della natura del prestito. In generale la durata è di:*

   - *per i progetti industriali:* 10-12 anni
   - *per le infrastrutture:* 12-15 anni (eccezionalmente 20).

3. Tasso d'interesse: *Il tasso al quale i fondi sono stati raccolti sul mercato con l'aggiunta dello 0,15% a copertura delle spese amministrative.*

   Ciò a prescindere dalla nazionalità del cliente, dall'ubicazione del progetto e dal rischio cliente.

   Il tasso d'interesse dipende dalla moneta in cui il prestito è erogato ed è normalmente fissato per tutta la durata del contratto; possono però essere prese in considerazione anche altre formule.

4. Rimborso: *nella stessa moneta in cui il prestito è stato erogato; di solito in rate semestrali (dopo un periodo di grazia di ± 3 anni determinato sulla base delle caratteristiche del progetto).*

5. Appalti: *si applicano le norme comunitarie relative agli appalti internazionali; in genere è richiesta la garanzia dello Stato interessato, ma si potrebbero anche accettare altre garanzie di prim'ordine.*

6. *Quando si tratta di progetti di grande portata i beneficiari del prestito nei paesi interessati sono spesso enti pubblici o enti finanziari controllati dallo Stato.*

E. COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI INTERNAZIONALI

12. Nella sua relazione "I paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Banca europea per gli investimenti" la BEI analizza in modo approfondito la collaborazione con altri enti internazionali che operano nella stessa area geografica. La relazione sottolinea in particolare lo stretto rapporto di collaborazione che si è instaurato tra tutti questi enti, ognuno dei quali offre ai paesi in questione la sua esperienza in un settore specifico. Per quasi tutti i grandi progetti per cui sono necessari finanziamenti di importo molto elevato intervengono insieme due e talvolta anche tre enti diversi; è tuttavia evidente che, più in generale, il ruolo complementare dei diversi enti si manifesta non solo nella partecipazione congiunta al finanziamento, ma anche nell'assunzione da parte di ognuno di responsabilità specifiche.

La **Banca mondiale** interviene soprattutto per elaborare le politiche settoriali appropriate, definendo così il contesto e le priorità per la transizione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ad un'economia fondata sul mercato.

La **BERS**, che opera sia come banca per lo sviluppo sia come banca commerciale, è particolarmente impegnata nella riforma del settore bancario e finanziario e nello sviluppo del settore privato. A tal fine la BERS si avvale di una serie di strumenti specializzati.

La **BEI** rimane un ente finanziario specializzato in investimenti. Essa ha maturato una lunga esperienza nell'attuazione delle politiche comunitarie all'interno e all'esterno della Comunità stessa. In conformità di dette politiche le operazioni di finanziamento della Banca nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, pur essendo orientate principalmente verso i progetti di infrastrutture, si estendono anche al settore industriale, con particolare riguardo alle PMI.

Infine la collaborazione con la **Commissione** si è esplicata soprattutto attraverso il programma PHARE. Vari studi di fattibilità sono stati finanziati mediante tale programma, su richiesta della Banca e sotto la sua supervisione, nell'ambito della fase di preparazione dei progetti.

La tabella che segue (tabella 4) dà un quadro della collaborazione tra enti internazionali nei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Tabella 4. Quota di partecipazione degli enti finanziari internazionalli ai progetti finanziati dalla BEI (% dei totale)

BEI	BERS	BIRS	Altri (1)	TOTALE (2)
38.0	14.5	11.4	36.1	100

(1) Stati, enti pubblici o altri fonti finanziarie nazionali.
(2) Il totali rppresenta il costo dei progetti in tutti i settori nei quali la BEI è intervenuta.

ENTI PUBBLICI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI NELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE

	Finanziamento		Prestiti rapidi P. manovra economica	Garanzia governo ospitante	Settore Privato	Settore Pubblico
	Prestiti	Partecipazioni al capitale				
Banca Mondiale	Sì	No	Sì	Richiesta	Sì	Sì
IFC	Sì	Sì	No	Esclusa	Sì	No
BEI	Sì	No	No	Richiesta	Sì, specie PMI	Sì
BERS	Sì	Sì	No	Secondo le circostanze	Sì	Sì

F. IL NUOVO PROGRAMMA

13. La presente proposta ha un duplice scopo. In primo luogo si tratta di offrire la garanzia del bilancio comunitario, per un periodo approssimativo di tre anni, per un ammontare di prestiti limitato a 3.000 milioni di ECU al fine di prorogare l'azione della BEI nei PECO; in secondo luogo, di includere in una procedura unica tutte le operazioni della BEI nella regione.

14. Il rinnovo della garanzia della Comunità sui prestiti della BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale è reso necessario dal fatto che la domanda potenziale di crediti, come dimostra l'analisi del programma in corso sopra delineata, continuerà ad essere elevata nel più vicino futuro in quanto il processo di sviluppo economico e sociale di questi paesi è lungi dall'essere completato. Il fabbisogno di finanziamento esterno di questi paesi rimarrà quindi corrispondentemente alto. Visto il ruolo importante svolto dalla BEI nel finanziamento di progetti nell'area in questione, specie in materia di infrastrutture, è indispensabile che la Banca possa proseguire le sue operazioni. Va inoltre tenuto presente che i prestiti della BEI rientrano nel quadro degli accordi di cooperazione conclusi con questi paesi alla fine del 1991 per una durata illimitata.

Per rafforzare la coerenza dell'iniziativa e per rendere gli interventi della Banca più flessibili ed efficienti, la Commissione ritiene che in futuro tutte le attività della BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, finora decise su base più o meno bilaterale, dovrebbero essere disciplinate da un unico quadro. Questo dovrebbe ricomprendere anche le iniziative già approvate a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania nonché quelle proposte a favore dell'Albania. L'instaurazione di un simile quadro appare appropriata in quanto i paesi in questione hanno caratteristiche comuni e si trovano di fronte a problemi simili; essa è inoltre conforme alla prassi della BEI che, quando interviene fuori della Comunità, è solita erogare prestiti per area geografica o per gruppi di paesi (per es. Lomé, paesi mediterranei).

Gli elementi costitutivi del quadro proposto sono:

i) Un massimale unico di 3000 milioni di ECU per l'intera regione, senza limiti specifici per paese, fissato per un periodo indicativo di tre anni.

Il massimale proposto si fonda su una stima dell'evoluzione dei prestiti della BEI nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, che attualmente ammontano a 800-900 milioni l'anno. Esso ricomprende i massimali già convenuti per i prestiti all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania, come anche quello propesto per l'Albania, e tiene conto del "nuovo strumento temporaneo di prestito" nel quadro della BEI deciso dal Consiglio europeo ad Edimburgo.

ii) Condizioni finanziarie identiche per tutti i prestiti della BEI, quale che sia il paese interessato.

iii) Conferma delle priorità definite nelle linee direttrici della Comunità, ossia:

- rinnovo e sviluppo delle infrastrutture di base, in particolare di quelle collegate alle reti transeuropee;
- settori quali la ricerca, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente;
- sostegno al settore privato, in particolare le PMI, e promozione degli investimenti privati.

Va aggiunto che la Commissione ha proposto l'istituzione di un apposito Fondo, destinato a coprire in modo adeguato le garanzie sui prestiti nel quadro del bilancio. Se tale proposta sarà accolta, le operazioni di cui sopra saranno inequivocabilmente soggette alle regole così determinate per le garanzie a carico del bilancio.

La Commissione intende procedere, in stretta collaborazione con la BEI, ad un esame approfondito di tutte le disposizioni che disciplinano la concessione di garanzie a carico del bilancio della Comunità a sostegno delle operazioni di prestito della BEI a paesi terzi e delle prospettive di sviluppo di dette operazioni nei prossimi anni.

G. CONCLUSIONE

15. La Commissione chiede perciò al Consiglio:

1. di invitare la BEI a continuare le sue operazioni di prestito a favore di progetti in Polonia, in Ungheria, nelle Repubbliche Ceca e Slovacca, in Romania, in Bulgaria, in Estonia, in Lettonia, in Lituania e in Albania;

2. di decidere che, previa approvazione del Consiglio dei governatori della BEI, dei prestiti della Banca fino ad un importo massimo di 3000 milioni di ECU per un periodo indicativo di tre anni potranno essere conclusi in questi paesi. Tali prestiti saranno assortiti da una garanzia a carico del bilancio della Comunità;

3. di includere nel predetto massimale i massimali già stabiliti per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania come pure il massimale già proposto per l'Albania;

4. di adottare la decisione unita alla presente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che accorda una garanzia della Comunità
alla Banca europea per gli investimenti
a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi
per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale
(Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania,
Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania e Albania)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i popoli dell'Europa centrale ed orientale hanno strette relazioni e un destino comune con i popoli della Comunità europea e che tali relazioni sono state rafforzate dagli accordi commerciali e di cooperazione conclusi per una durata illimitata;

considerando che detti paesi (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania e Albania, qui di seguito "paesi dell'Europa centrale ed orientale") hanno intrapreso importanti riforme politiche e sociali e hanno avviato una ristrutturazione economica fondamentale; che nella loro riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del Gruppo dei 24 se ne sono compiaciuti e hanno deciso di ammettere detti paesi a beneficiare dell'assistenza economica coordinata dal G-24;

considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in modo decisivo alla rapida instaurazione di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra detti paesi e la Comunità;

---

(1) GU C
(2) GU C

considerando, in particolare, che detti paesi hanno un notevole fabbisogno d'investimenti; che detti investimenti richiedono finanziamenti esterni; che la Banca europea per gli investimenti (qui di seguito "la Banca") può apportarvi un contributo sostanziale;

considerando che la Banca sta portando a termine un programma triennale di prestiti in Polonia e in Ungheria (3) e un programma biennale nelle Repubbliche ceca e slovacca, in Bulgaria e in Romania (4) i quali, come si desume dalla relazione della Banca su questa prima fase, hanno dato risultati incoraggianti; che in virtù degli accordi firmati il 16 dicembre 1991 tali programmi di prestiti devono essere rinnovati;

considerando che il Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 ha invitato il Consiglio e la BEI ad istituire un nuovo strumento temporaneo di prestito nell'ambito della Banca, destinato a finanziare progetti di infrastrutture, in particolare quelli connessi alle reti transeuropee; che dette reti possono comportare progetti in comune con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, laddove presentino un interesse reciproco;

considerando che è opportuno che in futuro le attività della BEI nei paesi in questione siano disciplinate in modo uniforme e globale;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca, che ha accettato, a continuare la sua azione a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi di cui sopra, offrendo la garanzia prevista dalla presente decisione;

considerando che detta garanzia è disciplinata dal regolamento (5) che istituisce un fondo di garanzia per le attività di erogazione di prestiti all'esterno della Comunità; che la Banca e la Commissione stabiliscono le modalità di concessione della garanzia medesima,

DECIDE:

(3) Decisione del Consiglio 90/62/CEE del 2 febbraio 1990.
(4) Decisione del Consiglio 91/252/CEE del 14 maggio 1991.
(5) GU ...

Articolo 1

1. La Comunità garantisce integralmente alla Banca europea per gli investimenti, fino ad un importo globale di 3 000 milioni di ECU, il rimborso dei prestiti concessi, entro un periodo di circa tre anni, secondo i criteri normalmente applicati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, qualora i beneficiari non dovessero provvedervi essi stessi.

2. Il massimale di cui sopra è comprensivo dei massimali già decisi per i prestiti a favore degli investimenti in Estonia, Lettonia e Lituania e di quello proposto per i prestiti in Albania.

Articolo 2

Alle operazioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento che istituisce un fondo di garanzia per le attività di erogazione di prestiti all'esterno della Comunità, e in particolare le modalità di versamento di cui all'articolo 2.

Articolo 3

La Commissione riferisce semestralmente al Parlamento e al Consiglio in merito ai prestiti concessi. A tal fine la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le informazioni pertinenti.

Articolo 4

La Commissione informa ogni anno il Parlamento e il Consiglio delle operazioni di prestito e presenta contestualmente una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra gli enti finanziari che operano nei paesi interessati.

Articolo 5

La Banca e la Commissione stabiliscono le condizioni di concessione della garanzia.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio

Articolo 0-212 della riserva da creare:
Garanzia della Comunità economica europea alla Banca europea per gli investimenti sui prestiti in paesi terzi dell'Europa centrale ed orientale.

2. Base giuridica

Costituita dalla proposta di decisione in base all'articolo 235 del trattato.

3. Classificazione della spesa

Obbligatoria.

4. Descrizione e giustificazione dell'azione

L'iscrizione nel bilancio mira a dare una base finanziaria alle garanzie concesse dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti a copertura di prestiti che la banca è stata incaricata di concedere per finanziare progetti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

5. Natura della spesa e metodo di calcolo

a) Natura della spesa

Garanzia alla Banca europea per gli investimenti.

b) Metodo di calcolo

E' proposta un'iscrizione per memoria, non essendo possibile stabilire in anticipo l'ammontare dell'intervento eventualmente necessario e il momento in cui avrà luogo. Si può del resto sperare che non venga mai fatto ricorso alla garanzia stessa.

6. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento

Solo in caso di ricorso alla garanzia.

7. Finanziamento delle spese relative ad un eventuale intervento

- Se necessario, l'articolo sarà dotato di fondi mediante storno, riutilizzazione d'importi rimborsati (a norma dell'art. 27, par. 3 del regolamento finanziario) o adozione di un bilancio suppletivo e/o rettificativo.

- Per onorare i propri obblighi la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito mediante la sua tesoreria. Si applica in tal caso l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

8. Incidenza finanziaria sulle spese di personale e di funzionamento

Nessuna.

9. Previsione dei prestiti concessi durante il periodo di attuazione della decisione(1).

Anno	Ammontare (milioni di ECU)
1993	---
1994	765
1995	965
1996	1270
TOTALE	3000

(1) La previsione puo essere corretta in funzione della data di approvazione della decisione (ipotesi di lavoro, settembre 1993).

ISSN 0254-1505

COM(93) 212 def.

DOCUMENTI

IT **11**

N. di catalogo : CB-CO-93-243-IT-C

ISBN 92-77-55838-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo